

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

---

50° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1998

---

Presidenza del presidente SMURAGLIA

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
FIORILLO , <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	3, 5
MANZI ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) . . . . .	6
ROSSI ( <i>Lega Nord-per la Padania indep.</i> ) . . . . .	4

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 12,15.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dal senatore Rossi e dai senatori Rossi e Lago.

ROSSI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica agli affari regionali.* – Premesso:

che ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblica amministrazione ha il dovere di determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale lo stesso deve essere concluso; dove non previsto da apposito regolamento, tale termine si intende fissato entro il trentesimo giorno dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda qualora lo stesso segua a distanza;

che ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le pubbliche amministrazioni vige altresì l'obbligatorietà a determinare e rendere accessibile al pubblico le unità organizzative responsabili, individuate per singola competenza;

che la signora Giovanna Berlendis, residente a Zogno, in provincia di Bergamo, in data 7 novembre 1995 ha inoltrato ricorso presso il comitato provinciale, tramite la sede provinciale INPS contro l'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983;

che la signora Berlendis non ha, a tutt'oggi ricevuto alcun riscontro da parte dell'ente, nè in forma scritta nè verbale, seppure ripetutamente sollecitato da parte dell'interessata,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti quale sia la ragione per la quale l'INPS palesemente non ottempera i termini di legge di cui sopra e si rifiuta di fornire all'utente, la signora Berlendis, un termine di scadenza dell'istruttoria relativa al suo caso;

che cosa intenda fare il Ministro per la funzione pubblica affinché, in mancanza di regolamento interno, l'INPS rispetti il termine restrittivo di trenta giorni (articolo 1 della legge n. 241 del 1990) per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

se il responsabile addetto all'unità inerente il provvedimento in questione risponderà del proprio mancato operato in sede disciplinare;

quali misure il Ministro intenda adottare perchè tutte le pubbliche amministrazioni si uniformino alla legge n. 241 del 1990 in materia di procedimenti amministrativi e affinché cessino di sussistere sconcertanti

disomogeneità di fatto nell'applicazione della legge, trattandosi di norme poste a tutela dei diritti del cittadino per il rispetto dei quali è lo stesso cittadino che contribuisce a mantenere gli organi della pubblica amministrazione.

(3-02301)

ROSSI, LAGO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la signora Giovanna Berlendis, pensionata, il 7 novembre 1995 ha presentato ricorso all'INPS di Bergamo per una riduzione di pensione, attraverso il Patronato EPACA;

che tuttora la stessa non ha ricevuto da parte dell'INPS alcuna risposta in merito al ricorso;

che nella stessa situazione si trovano altre migliaia di pensionati che, dopo anni, non hanno ricevuto alcuna risposta,

si chiede di sapere quali interventi si intenda realizzare presso l'INPS affinché la prassi della non risposta cessi ed ai ricorrenti venga data risposta al massimo nell'arco di alcuni mesi.

(3-02327)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Le interrogazioni che mi accingo a discutere riguardano un caso specifico, relativo alla mancata comunicazione alla signora Giovanna Berlendis dell'esito di un ricorso dalla stessa proposto all'INPS di Bergamo ed inoltre il problema della corretta applicazione, nell'ipotesi considerata, della legge n. 241 del 1990.

In ordine alla situazione della ricorrente in questione, l'INPS ha reso noto che la stessa è titolare di pensione di vecchiaia, con decorrenza 1° agosto 1987, e di pensione di reversibilità, con decorrenza 1° gennaio 1992. La pensione di vecchiaia è stata integrata al trattamento minimo fino al 31 dicembre 1991; dal gennaio 1992, in applicazione dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983 che disciplina i criteri di scelta della pensione da integrare al trattamento minimo, nell'ipotesi di titolarità di più pensioni inferiori al minimo erogate dalla stessa gestione INPS, l'integrazione stessa è stata corrisposta sulla pensione di reversibilità mentre la pensione di vecchiaia è stata riportata nell'importo «a calcolo». Al riguardo si sottolinea che la legittimità dell'articolo in questione è stata ribadita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 1998.

Il citato ricorso avverso l'applicazione dell'articolo 6 non costituisce un caso isolato; infatti sono migliaia i ricorsi di analogo contenuto presentati alla sede di Bergamo.

La specificità della situazione ha portato l'Istituto a concordare con il locale Comitato provinciale di seguire la linea del cosiddetto «ricorso pilota» che è stato rigettato.

È appena il caso di ricordare che i diritti dei ricorrenti non sono stati pregiudicati in alcun modo in quanto, trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data della presentazione del ricorso, ben avrebbero potuto adire l'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il riferimento alla legge n. 241 del 1990, l'Istituto ha fatto presente che, nel relativo regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 36 del 30 maggio 1991, non rientrano i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso atto o provvedimento amministrativo. Questi ultimi sono disciplinati dalla legge n. 88 del 1989 e da un diverso atto regolamentare.

L'Istituto ha comunque evidenziato che, ordinariamente, in presenza di una fisiologica gestione delle impugnative, è prassi informare tempestivamente gli interessati; in questo caso, dato l'elevatissimo numero di ricorsi presentati, non è stato possibile.

ROSSI. Signor Presidente, sono parzialmente soddisfatto della risposta data dal Sottosegretario.

Vorrei solo fare presente che non desideravo una risposta nel merito circa il ricorso della signora Berlendis, poichè ritengo che questa risposta deve essere fornita dall'INPS direttamente all'interessata e non a me. Il contenuto della interrogazione era volto a conoscere le ragioni per cui l'ente non dà le risposte ai cittadini, ritenendo non ammissibile che si debbano considerare respinti i ricorsi una volta trascorso il termine di 90 giorni previsto dalla legge.

Penso che debba essere data risposta alle richieste dei cittadini perchè devono conoscere il motivo del non accoglimento del ricorso; la banale risposta, generalmente, fornita in modo orale, dei funzionari dell'INPS che sostengono che il ricorso è respinto una volta trascorsi 90 giorni è inaccettabile.

In conclusione, con la mia interrogazione desideravo sapere entro quando l'ente avrebbe risposto per iscritto alla signora Berlendis, perchè ritengo che costei debba venire in possesso del motivo scritto del diniego del ricorso per consentirle eventualmente di procedere, analizzato il contenuto del diniego, ad un ricorso di grado superiore. La mancata risposta blocca qualsiasi seguito del procedimento.

Per tali ragioni spero che la risposta nel merito sia fornita alla signora Berlendis per iscritto entro breve termine.

La risposta non deve essere data a me; il contenuto della mia interrogazione era volto a capire perchè l'INPS non fornisce le risposte. Ritengo che esse debbano essere fornite; anche se l'Istituto ha deciso di seguire la linea manifestata con il cosiddetto «ricorso pilota», come ha sostenuto il Sottosegretario, ciò non toglie che una risposta debba essere data anche a tutti gli altri ricorrenti.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Manzi, Marino, Russo Spena.

MANZI, MARINO, RUSSO SPENA. –*Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che per portare lavoro al Sud il Governo ha previsto una serie di facilitazioni alle aziende disposte ad investire in quelle aree ma non risulta agli interroganti che questo dia la possibilità all'imprenditore di ritenersi al di sopra delle leggi;

che a Gioia Tauro uno dei gestori privati dei *terminal* del porto, la Medcenter, che ha circa 600 dipendenti, ha deciso di punto in bianco di non confermare uno dei gruisti a cui era scaduto il contratto di formazione di lavoro;

che la Medcenter, da quando è arrivata in Calabria, è sembrata intenzionata a chiedere precarietà e flessibilità in cambio di «nulla»;

che la conferma è arrivata dalla situazione di quegli operai che normalmente sono chiamati a svolgere un turno di lavoro di sei ore, faticoso ed anche pericoloso, che a volte deve essere addirittura raddoppiato senza nessun preavviso, costringendo il lavoratore a lavorare 12 ore di seguito senza poter avvisare la famiglia e senza potersi fermare un momento;

che la Medcenter, quando è arrivata in zona, aveva promesso lavoro e dignità in cambio di tantissimi sacrifici;

che i lavoratori si sono sacrificati, ma l'azienda ha risposto mantenendoli senza un organico preciso, senza il riconoscimento di qualifiche professionali rispondenti al lavoro svolto e senza una retribuzione che riconosca la produttività del lavoro,

si chiede di conoscere se non si ritenga che sia il caso di accertare lo stato dei fatti descritti in premessa a Gioia Tauro e far sì che siano rispettate le leggi della Repubblica.

(3-01339)

FIORILLO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, l'onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo la situazione della Medcenter Container Terminal S.p.a di Gioia Tauro, tenendo conto in particolare della mancata conferma del rapporto di lavoro di un gruista, cui era scaduto il contratto di formazione lavoro, nonchè degli orari di lavoro particolarmente faticosi e, più in generale, del comportamento della Medcenter nei confronti dei lavoratori.

In relazione al primo punto di domanda, la Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria ha riferito che il lavoratore in questione per il quale la società aveva deciso di non trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro alla scadenza del periodo di formazione, è stato successivamente assunto.

Con riferimento, poi, all'orario di lavoro, la società è stata interessata per alcuni mesi a trattative che regolamentassero la materia in modo da risolvere il problema dei «picchi di lavoro».

A tale riguardo sono stati sottoscritti vari accordi e formalizzati incontri tra le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali e la società.

In occasione degli ultimi due accessi ispettivi si è potuto verificare che la società ha chiesto alle rappresentanze sindacali aziendali un *referendum* relativo all'adozione di tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno in modo da far emergere la volontà dei dipendenti, ma tale sondaggio non ha prodotto effetti.

Conseguentemente la Medcenter è tornata alla decisione di suddividere l'orario di lavoro giornaliero a 4 turni di 6 ore ciascuno, sottoscrivendo in data 8 aprile 1998 verbale di accordo sulla determinazione dell'orario di lavoro definitivo che la società ha iniziato ad applicare a partire dal 4 maggio 1998.

Le principali novità sono state, in primo luogo, la previsione di una sequenza che consente la flessibilità in una sola settimana; in sostanza vengono predeterminati con largo anticipo turni individuali di lavoro con orari fissi, con la sola eccezione di una settimana ogni cinque il cui turno di lavoro può subire variazioni che vengono comunicate all'interessato per le vie brevi.

In secondo luogo la soppressione delle possibilità di effettuare il doppio turno durante i turni che comprendono le ore notturne, allo scopo di evitare il maggior aggravio che il lavoro notturno comporta. La novità in questa materia è rappresentata dall'indicazione nella programmazione mensile, ed in via sperimentale, di un raddoppio settimanale che, peraltro, segue i criteri e le modalità previsti negli accordi con le parti sociali.

La previsione è del riposo settimanale in sesta giornata e per non meno di 30 ore consecutive.

Dalla verifica effettuata a campione, è emerso che la programmazione mensile, del mese di settembre 1998, comprensiva dell'indicazione di un raddoppio settimanale, è stata sempre rispettata dalla società. Inoltre si rileva che nei casi in cui le prestazioni non sono programmate (turni flessibili e/o eventuali ulteriori raddoppi) le comunicazioni avvengono sempre nella giornata precedente la prestazione lavorativa richiesta.

MANZI. Vorrei ringraziare la Sottosegretaria per la risposta. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto perchè ancora una volta emerge la possibilità che un lavoratore possa anche lavorare 12 ore di seguito. Questo è grave perchè alcuni lavori, specie quelli che vengono svolti sulle gru, sono pericolosi; infatti al di sotto delle gru operano dei lavoratori e questo può comportare delle gravi conseguenze.

Pertanto ritengo che la possibilità di lavorare anche 12 ore di seguito non dovrebbe sussistere per questo tipo di lavoro.

PRESIDENTE. Constatata l'assenza dei senatori firmatari delle altre interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, rinvio il loro svolgimento ad altra seduta.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 12,30*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA

